

ADUNANZA N. 119 LEGISLATURA N. VIII

725

1

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

OGGETTO: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE - LEGGE REGIONALE 11/7/2006, N. 9.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO, il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA, la proposta del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle professioni turistiche in attuazione degli articoli 47, comma 4; 48, comma 2; 49, comma 1; 50, comma 1 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", così come riportati nell'allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premessa

Il titolo III della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" disciplina le professioni turistiche così come definite dall'articolo 46 della predetta legge.

La legge regionale n. 9/2006, uniformandosi ai principi di delegificazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, dispone che la Giunta regionale, con propri atti, approvi la normativa di dettaglio per quanto concerne gli aspetti relativi:

- alla equivalenza all'abilitazione per l'esercizio delle professioni di alcuni titoli di studio – articolo 47, comma 4;
- all'individuazione dei siti di particolare rilievo culturale nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale – articolo 48, comma 2;
- ai criteri ed alle modalità per gli esami di abilitazione – articolo 49, comma 1;
- ai programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche – articolo 50, comma 1;

Il Servizio Cultura, Turismo e Commercio ha ritenuto di predisporre un'unica proposta di delibera contenente i criteri e le modalità sopra elencate allo scopo di rendere il più possibile organiche, esaustive e semplificate le norme attuative del citato titolo III della legge regionale n. 9/2006.

La proposta di deliberazione è stata condivisa dalle Associazioni di categoria e dalle Province delegate in materia di approvazione dei bandi di esame per l'esercizio delle professioni turistiche, nonché dei programmi dei corsi di formazione per le stesse professioni.

Proposta

Tutto ciò premesso, il Servizio Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle professioni turistiche, così come definite dall'articolo 46 della predetta legge, in attuazione degli articoli 47, comma 4; 48, comma 2; 49, comma 1; 50, comma 1 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", così come riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Mario Ruggini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA, TURISMO E
COMMERCIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Mariano Landi)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO "A"

**ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE
PROFESSIONI TURISTICHE. LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9.**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 La presente disciplina si applica alle professioni turistiche così come definite dall'articolo 46 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (di seguito definita "legge").

2. TITOLI ABILITANTI

- 2.1 Coloro che posseggono i titoli di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente conseguono l'abilitazione per l'esercizio di guida turistica di cui all'articolo 46, comma 1, della legge nella Provincia prescelta previo verifica delle conoscenze delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio prescelto, tramite colloquio. Le conoscenze linguistiche si accertano mediante una prova scritta e orale nei modi indicati nell'allegato 1, salvo che venga dimostrato il superamento, nell'ambito del corso universitario, dell'esame di idoneità ad una lingua estera fra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco e spagnolo), nel qual caso la verifica avverrà tramite colloquio.
- 2.2 Coloro che posseggono i titoli di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente conseguono l'abilitazione per l'esercizio di accompagnatore turistico di cui all'articolo 46, comma 2, della legge previa verifica del superamento, nell'ambito del corso universitario, degli esami attinenti le seguenti materie: geografia del turismo, diritto pubblico dell'economia, diritto dei trasporti, organizzazione turistica, legislazione del turismo, idoneità alla lingua inglese.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

3. SITI DI PARTICOLARE RILIEVO

- 3.1 I siti di particolare rilievo culturale nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, di cui all'articolo 48, comma 2 della legge sono quelli individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2379 del 5/8/1996.

4. CRITERI E MODALITA' PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE

- 4.1 Le Province costituiscono una commissione esaminatrice per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio delle professioni turistiche, composta da:
- a) un dirigente del servizio provinciale competente che la presiede;
 - b) un esperto di legislazione turistica;
 - c) due esperti competenti nelle materie d'esame attinenti la professione di cui uno in rappresentanza della categoria professionale interessata, ove costituita;
 - d) un docente per ciascuna lingua estera oggetto d'esame.

La commissione resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore all'ottava.

- 4.2 I programmi degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna delle professioni turistiche previste dall'articolo 46 della legge sono riportati nell'allegato 1.

- 4.3 La domanda di ammissione all'esame deve indicare:

- a) la professione per la quale il soggetto intende abilitarsi;
- b) le lingue estere per le quali si intende sostenere gli esami.

5. CORSI DI FORMAZIONE

- 5.1 I criteri e i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche previste dall'articolo 46, della legge saranno oggetto di apposita deliberazione della Giunta regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

6. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

- 6.1 I soggetti iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 53 della legge comunicano l'effettivo esercizio di attività ai sensi dell'articolo 53, comma 2 ai Comuni e alle Province competenti per territorio.

7. NORME FINALI

- 7.1 Coloro che sono in possesso della abilitazione in una delle professioni turistiche previste dalla normativa previgente, non sono soggetti alla verifica della conoscenza della lingua straniera, ove prevista.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

a) GUIDA TURISTICA

Prova scritta:

- a) prova atta a dimostrare la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei musei, delle gallerie, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche e naturali della Provincia, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio provinciale, ivi compresi i siti individuati dalla Giunta regionale di intesa con le competenti Sovrintendenze;
- b) prova atta a dimostrare la conoscenza della lingua estera prescelta dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

Prova orale:

- a) materie della prova scritta;
- b) conversazione in una delle lingue estere prescelte dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e in altre eventualmente prescelte dal candidato;
- c) legislazione turistica ed argomenti attinenti l'attività professionale della guida turistica con riferimento anche ai compiti della guida naturalistica e dell'accompagnatore turistico.

b) ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Prova scritta:

prova atta a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, politica ed economia italiana, europea ed extra europea, di norme relative alle comunicazioni ed ai trasporti in Italia e negli altri Paesi europei ed extraeuropei nonché di tecnica ed organizzazione turistica, legislazione turistica e doganale italiana;

Prova orale:

- a) materie della prova scritta con particolare riferimento alle discipline delle comunicazioni e dei trasporti italiani e dei principali Paesi Europei ed extra-Europei ;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- b) nozioni generali sul patrimonio culturale, storico, artistico e socio-economico dell'Italia e degli altri Paesi Europei;
- c) legislazione turistica, geografia turistica ed argomenti attinenti l'attività professionale dell'accompagnatore turistico, con riferimento anche ai compiti della guida turistica e della guida naturalistica e conoscenza delle nozioni elementari di medicina preventiva ed educazione sanitaria con particolare riguardo alle malattie infettive ed epidemiche riferite ai Paesi a rischio;
- d) conversazione in lingua inglese.

c) TECNICO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TURISTICO

Prova scritta:

tecniche di marketing e di comunicazione, conoscenza della organizzazione delle imprese turistiche, elementi di legislazione, tecnica e geografia del turismo; progetto di pianificazione di una campagna pubblicitaria in materia turistica.

Prova orale:

- a) materie della prova scritta;
- b) legislazione turistica, geografia turistica ed argomenti attinenti l'attività professionale del tecnico di comunicazione con riferimento anche ai compiti della guida e dell'accompagnatore turistico;
- c) conversazione in una delle lingue estere prescelte dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

d) GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE

Prova scritta:

prova atta a dimostrare la conoscenza della lingua italiana, soprattutto ai fini divulgativi, e la conoscenza approfondita delle risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche della Regione nella quale si chiede di esercitare la professione, con particolare riferimento alle aree protette ed ai relativi fenomeni naturali ed emergenze naturalistiche più significative, agli itinerari di visita ed alle norme di comportamento da rispettare nonché nozioni generali sul patrimonio culturale, storico, scientifico e socio-economico della Regione Marche;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Prova orale:

- a) materie della prova scritta;
- b) legislazione turistica, geografia turistica ed argomenti attinenti la professione di guida naturalistica con riferimento ai compiti della guida turistica e dell'accompagnatore turistico; metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia; nozioni di pronto soccorso.
- c) conversazione in una delle lingue estere prescelte dal candidato tra quelle maggiormente diffuse in Europa (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

La prova in lingua straniera è obbligatoria unicamente per l'accompagnamento di persone o gruppi stranieri.